

Avv. Claudia Caradonna

Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90142 Palermo Tel.Fax. 091/8773736 avv.claudiacaradonna@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 6745/2023 E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Per la sig.ra *OMISSIS*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del sig. OMISSIS,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. OMISSIS, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale con la seguente motivazione: "La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V., pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso"; - della Relazione Psicologica sul conto della ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il *OMISSIS*, SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 05.04.2023;

- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il *OMISSIS*, SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 05.04.2023;
- del verbale del *OMISSIS*, SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale della ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 05.04.2023;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", pubblicate nella G.U.R.I.- 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022, e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI GIÀ RICHIESTE CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

volte a consentire all'odierna ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 6745/2023 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti più oltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con il controinteressato. Si trascrive dunque, integralmente e di seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

"IN FATTO

1. Con bando del 10.07.2021, pubblicato nella G.U.R.I. 4\(^\) serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con decreto del 6 agosto 2022 (doc. 2).

L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale in questione e, dopo aver superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici (doc. 3), in data 22 febbraio 2023 è stata giudicata inidonea in sede di accertamenti attitudinali ed è stata esclusa dalla

procedura selettiva ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso (doc. 4).

2. Ebbene, la sig.ra OMISSIS, non pretende ovviamente di scavalcare l'autonomia e la discrezionalità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del concorso de quo, ma è costretta a dare atto e a contestare palesi anomalie nel giudizio di inidoneità attitudinale ricevuto.

Ed invero, la ricorrente, dopo aver chiesto (doc. 5) ed ottenuto gli atti della prova attitudinale (doc. 6), ha potuto verificare compiutamente le anomalie e le contraddizioni occorse nei verbali presupposti al giudizio di inidoneità che di seguito si esaminano.

L'esclusione della ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi e, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi

IN DIRITTO

CARENZA MOTIVAZIONALE - MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI, PUBBLICATE NELLA G.U.R.I.- 4^ SERIE SPECIALE, N. 55 DEL 12 LUGLIO 2022 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

3. L'Amministrazione ha adottato nei confronti dell'odierna ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito (ossia deliberare in merito ai requisiti attitudinali e alle potenziali indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere) ed in palese contrasto con

quanto affermato dall'ufficiale perito selettore nella scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante.

Nel caso in esame, siamo in presenza, infatti, di un provvedimento che reca evidenti e non sanabili contraddizioni, rese ancora più evidenti dalla carente motivazione.

Questo emerge in modo paradigmatico proprio dal contenuto del colloquio finale della candidata, in cui la commissione finale si pone in netta contraddizione rispetto a quanto emerge dai test svolti in sede concorsuale (doc. 6) e dal verbale relativo alla intervista attitudinale di selezione (doc. 7).

4. Ed invero, non solo dai test non emerge alcun profilo critico, ma addirittura dalla intervista attitudinale di selezione effettuata dall'ufficiale perito selettore, emerge un profilo positivo in linea con i requisiti richiesti (vedasi scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante).

Ed invero, in quest'ultima si legge quanto segue:

"AREA COGNITIVA: Il curriculum scolastico è di sufficiente livello. La candidata ha conseguito la maturità tecnica con il voto di 75/100; l'aspirante si esprime nella forma scritta in maniera sufficientemente corretta e dispone di un eloquio nel complesso fluido.

AREA COMPORTAMENTALE:

La candidata comunica con un linguaggio articolato e coerente alle circostanze, senza divagare. Ha evidenziato una buona capacità di ragionamento, manifestando proprietà di analisi e sintesi nelle risposte argomentate. La candidata mostra dinamismo nelle relazioni sociali, connesso ad un forte senso di cooperatività. Coscienziosa, rispettosa delle regole ed in grado di controllare gli impulsi.

AREA DELL'ASSUNZIONE DI RUOLO:

La candidata mostra una buona consapevolezza del ruolo per il quale concorre e dimostra di essersi bene informata sui compiti e le prerogative

dell'Organizzazione in cui vuole accedere. La motivazione appare adeguatamente sentita e in grado di poterla sostenere nei momenti di difficoltà."

Pertanto, quanto affermato dalla Commissione finale è privo di ogni minimo e necessario riscontro, costituendo, all'evidenza, una mera opinione della Commissione non ricavabile, in alcun modo, dai prodromici accertamenti selettivi e riprodotta in maniera identica in altri giudizi (vedasi ad es. valutazione relativa ad altri ricorrenti assistiti dalla sottoscritta, doc. 8 allegato al presente ricorso, in cui sono utilizzate le "stesse identiche frasi" per tutti i candidati evidenziate in giallo).

5. Il giudizio oggi impugnato appare, dunque, <u>viziato per difetto di</u> motivazione.

L'Amministrazione, infatti, non ha ponderato la completa personalità della ricorrente e non ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal giudizio dell'ufficiale perito selettore reso nella scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante.

In particolare, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica.

Sul punto, codesto Ecc.mo Collegio, in un caso identico al presente, ha riconosciuto che "Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero sistematicamente utilizzato per tutte le asserite inidoneità già scrutinate dal Tribunale, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica

motivazione, generica stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata in tutte le precedenti determinazioni sottoposte allo scrutinio di questo <u>Tribunale</u> (cfr. per tutti: ricorso rg9546/2019). Di contro, è necessario che il provvedimento, che incide sui diritti fondamentali, rappresenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che accerti gli aspetti e le criticità attitudinali in modo oggettivo ed individuale, con esclusione quindi, dei ragionamenti astratti, ipotetici ed induttivi, così da convincere immediatamente ed univocamente della asserita mancanza attitudinale perla professionalità anelata. Né tali rilievi risultano superati attraverso un rinvio implicito alle prodromiche prove selettive perché le stesse, in disparte la prova testologica ed il questionario informativo, presentano tutte le medesime criticità sopra rilevate." (Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 16.12.2019, n. 8181; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 1572).

6. Come chiarito da codesto Ecc.mo Collegio nella citata pronuncia, infatti, la procedura per l'accertamento dell'attitudine militare si svolge attraverso precise scansioni valutative secondo un ordine predeterminato che principia dal questionario informativo e dalla somministrazione di test: la correzione della prova testologica è affidata ad un correttore "cieco" (procedure del single-blind control o del double-blind control procedure) ed i risultati sono, quindi, valutati dall'Ufficiale psicologo.

Segue la successiva la <u>disamina dei verbali relativi alla intervista</u> attitudinale di selezione ed al <u>colloquio collegiale con la commissione</u> attitudinale.

Il risultato finale si presenta. dunque. come espressione della discrezionalità tecnica della p.a. con la peculiarità della mancanza di oggettivi e riscontrabili parametri di riferimento. non individuati nel bando di concorso. né in alcuna altra norma secondaria. ma affidati alla prudenza ed all'esperienza degli esaminatori.

Per cui, il conseguente giudizio deve rapportarsi, non solo e non tanto, agli aspetti di formale evidenza dell'azione amministrativa, quanto piuttosto, senza voler prospettare alcuna sostituzione della decisione adottata dalla p.a. con una di provenienza giurisdizionale, a verificare se l'opzione scelta dalla p.a. rientri, alla luce degli elementi di fatto e delle conoscenze scientifiche da valutare nel caso concreto, in una gamma di soluzioni giuridicamente possibili, superando, così, quello che costituiva, in tali evenienze, il sindacato giurisdizionale debole.

7. Ebbene, dall'esame del provvedimento finale in uno con gli altri atti ad esso presupposti, emerge "la utilizzazione di espressioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche ovvero di asserzione apodittiche, non solo prive di oggettivo riscontro, ma conseguenti ad un ragionamento che prescinde dalla dimostrazione dell'assunto, così da non poter verificare la bontà della opzione esercitata dalla p.a.." (Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, n. 8181/2019 cit.). Ciò si pone in netto contrasto con l'affermazione secondo cui la procedura per accertare l'attitudine militare costituisce un metodo scientifico, perchè tale espressione è riferita, convenzionalmente ed universalmente, a quel procedimento mediante il quale si giunge a una descrizione vera della realtà, ossia oggettiva e verificabile.

Tale processo, affidandosi ad un procedimento induttivo (come nei casi in questione), comporta sempre la formulazione di un principio generale oggetto di verificazione sperimentale. Non verificandosi tale evenienza, il concetto espresso dalla p.a. si deve riferire unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici, non certo ai risultati con ciò ottenuti che pertengono, proprio per l'esame a cui afferiscono, ad evenienze altamente opinabili, in quanto non circoscritte alla mera descrizione psicologica e non

patologica del candidato, ma neppure rapportabili a canoni di oggettivo riferimento e, malgrado ciò, finalizzata verso una attività prognostica, se non predittiva, del futuro comportamento del candidato.

8. Ciò trova conferma nel fatto che neppure le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relative al reclutamento per cui è causa indicano un paradigmatico candidato "tipo", cui conformare il relativo giudizio, se non attraverso generiche e sommarie indicazioni di massima riconducibili alla comune esperienza ed al buon senso (doc. 9). In questo modo, però, come rilevato da codesto Ecc.mo Collegio "un siffatto

In questo modo, però, come rilevato da codesto Ecc.mo Collegio "un siffatto giudizio costituisce una mera attività fideistica perché non soggetta ad alcun riscontro, non solo di legittimità, ma neppure di merito, in ragione di valutazioni espresse secondo parametri altamente soggettivi, in alcun modo verificabili, che esulano sinanche dalla valutazione discrezionale, proprio perchè il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento non è soggetto a preventivi, predeterminati e paradigmatici canoni di valutazione. Resta, quindi, il valore aleatorio del giudizio che si ricava in modo certo ed indubbio proprio dalla genericità ed ipoteticità delle locuzioni utilizzate (...) Pertanto, la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell'esito dello scrutinio" (Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, n. 8181/2019 cit., cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 8 aprile 2019, n. 2123).

9. Inoltre, nonostante le Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali stabiliscono che, l'Ufficiale psicologo, per redigere la "Relazione psicologica" debba basarsi anche e soprattutto sui risultati ottenuti dal candidato ai test somministrati e sulle informazioni ricavate dal Questionario Informativo, nel caso in esame, ciò non è avvenuto.

La Relazione Psicologica resa dalla Dott.ssa Arvoti invece che trovare fondamento nei dati certi emersi nel protocollo testologico (DC 3.1; MMPI-2; DFU), risulta totalmente disconnessa dagli elementi oggettivi emersi in

tali prove, rendendo la relazione sulla candidata una descrizione non corrispondente a quanto che si può ricavare dall'interpretazione standardizzata dei Test (doc. 10).

Pertanto, proprio perché quest'ultima investe i diritti fondamentali del candidato, avrebbe dovuto riportare una motivazione supportata da prove oggettive, così come stabilito dalla stessa Amministrazione, in modo da poter garantire la scientificità e la standardizzazione dei ragionamenti riportati.

10. Analizzando il processo di valutazione effettuato per gli accertamenti Attitudinali, è evidente invece che il giudizio definitivo espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali non è stato reso rispettando i rigorosi criteri del metodo scientifico, bensì è stato formulato dalla stessa senza operare nessuna connessione e confronto con gli esiti positivi provenienti da tutto l'iter di valutazione endoprocedimentale (Test attitudinali, Questionario Informativo; Verbale di intervista attitudinale), tanto da far apparire le motivazioni indicate per giustificare l'inidoneità della candidata apodittiche e totalmente contradditorie rispetto alla valutazione prodotta sul candidato da parte dell'Ufficiale Psicologo e dell'Ufficiale Perito Selettore..

La Commissione, con riferimento all'accertamento attitudinale prodotto sulla persona della sig.ra OMISSIS,, infatti, discostandosi dagli elementi emersi durante tutto il percorso endoprocedimentale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, con ragionamenti astratti e ipotetici, utilizzabili indifferentemente per ogni candidato, tanto da non poter evincere i riferimenti che la stessa ha utilizzato per formulare il suddetto giudizio negativo, contraddicendo pertanto, gli elementi oggettivi in suo possesso (Test Attitudinali, Informazioni provenienti dal Questionario Informativo e dalle valutazioni dell'Ufficiale Perito Selettore).

Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sulla sfera individuale, nonché sui diritti fondamentali della persona descriva il Candidato, attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità dello stesso.

Infatti per poter considerare legittime le valutazioni espresse, queste devono riferirsi unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici (Cons. st. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321).

11. Pertanto, alla luce delle riportate considerazioni, il giudizio nei confronti della candidata, nei termini come espressi e come emergono dagli atti di causa, si presenta illegittimo perché la relativa motivazione, non consente di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio.

In tale fase concorsuale, infatti, è necessario ed imprescindibile, contemperare le esigenze della p.a. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Perito Selettore, in uno con la Commissione, incaricati dell'esame orale dei candidati, in assenza di parametri precostituiti, pur rapportandosi a criteri non univoci, devono rappresentare adeguatamente e congruamente la decisione assunta secondo canoni logici e verificabili, proprio perché nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico assume preminente rilevanza solo se assunto in conformità dei principi costituzionali.

In altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle Istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate senza utilizzare, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal

modo i diritti dei cittadini sono arbitrariamente compressi in violazione degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell'art.3 della legge 241/1990.

E', cioè, necessario che "il provvedimento di esclusione per non attitudine militare, deve essere puntualmente motivato attraverso formule sintattiche e lessicali che non lascino adito a dubbi circa i rilievi e le oggettive carenze riscontrate nel candidato e che non consentano una intercambiabilità delle formule utilizzate in ragione della loro genericità e vaghezza. In altre parole la Commissione deve esprimere un giudizio che consenta di individuare immediatamente e direttamente le ragioni del provvedimento secondo canoni oggettivi e puntuali, in uno con il percorso istruttorio utilizzato riferibili in modo esclusivo ed obiettivo al candidato senza alcun margine probabilistico e/o ipotetico.". (Tar Lazio, Sez. I Bis, 15 marzo 2021, n. 3100; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 3 marzo 2021, n. 2594; Tar Lazio, Sez. I Bis, 2 novembre 2020, n. 11206).

12. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, è indubbia l'inattendibilità del giudizio conclusivo ricevuto dalla sig.ra OMISSIS,, in quanto la motivazione adottata non è conforme agli indicati e necessari requisiti, poiché non consente di percepire immediatamente ed obiettivamente le ragioni della esclusione, rinviando ad evenienze ipotetiche e prognostiche prive di una reale dimostrazione.

In particolare, fermo il rilevante grado di discrezionalità tecnica del giudizio attitudinale, è chiaro che:

- <u>il giudizio non è adeguatamente motivato</u> e costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati;
- la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una <u>telegrafica motivazione</u>, <u>generica e stereotipata, utilizzabile</u>, come detto, <u>indifferentemente per ogni candidato</u>, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni;

- il procedimento seguito non ha rispettato i criteri di valutazione prefissati ed è stato incentrato su giudizi non adeguatamente esplicitati.
- 13. Pertanto, in virtù dei risultati della documentazione e delle risultanze dei test psicologici effettuati, appaiono numerosi punti degni di approfondimento poiché in pieno contrasto con le caratteristiche richieste e quelle effettivamente riscontrate dalla Commissione valutatrice nelle Aree di valutazione Comportamentale e Assunzione del Ruolo.

Infine, nonostante nel verbale della Commissione venga espressamente citato il riferimento all'allegato "A" delle Norme tecniche, ciò si traduce in nulla di fatto, poiché <u>la Commissione non ha rappresentato concretamente le ragioni della inidoneità attitudinale della ricorrente con riferimento a tutti e 6 i requisiti attitudinali richiesti ed espressamente elencati nel predetto Allegato.</u>

A nulla vale, infatti, il mero richiamo all'allegato A (Requisiti attitudinali per aspiranti carabinieri effettivi) delle predette Norme Tecniche, dato che la Commissione ha reso un giudizio che - concretamente - non ha tenuto in considerazione i requisiti ivi indicati. Ed è, proprio, il non aver fornito un quadro chiaro ed univoco delle ragioni di inidoneità attitudinale della ricorrente, rispetto ai canoni individuati nelle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, che rende illegittimo il giudizio di inidoneità oggetto dell'odierna impugnazione per manifesta irragionevolezza e/o illogicità.

14. A tal proposito, preme rilevare come anche codesto Ecc.mo Collegio abbia riconosciuto la necessità, nell'ambito dei giudizi attitudinali, che <u>la Commissione rappresenti concretamente le ragioni della inidoneità con riferimento a tutti e 6 i requisiti attitudinali richiesti ed espressamente elencati nell'Allegato A alle specifiche norme tecniche.</u> In particolare, il Collegio ha affermato che «L'allegato A) della riferita direttiva statuisce, per il profilo attitudinale per gli aspiranti carabinieri effettivi, sei criteri cui

conformare l'accertamento: Bagaglio cognitivo; 2) livello intellettivo;3) livello evolutivo; 4) autocontrollo emotivo; 5) capacità di adattamento; 6) motivazione, specificando per ciascun criterio i requisiti minimi richiesti. Ebbene, è a tali aspetti di massima che la motivazione si deve conformare, con esclusione di qualsivoglia considerazione soggettiva espressa dall'Ufficiale selettore che nelle relazioni della p.a. depositate in atti, costituisce, invece, il fulcro, per esperienza professionale ed anzianità di servizio, cui rapportare il giudizio attitudinale. La utilizzazione della motivazione escludente in questa sede contestata, seppure integrata dai documenti successivamente prodotti, non chiarisce in modo univoco e puntuale le ragioni di non conformità alle previsioni di massima sopra riportate, atteso che una terminologia vaga e stereotipata come quella utilizzata dalla resistente non consente di capire i reali motivi della mancanza attitudinale per il ruolo in auestione. In altri termini è necessario che l'accertato difetto attitudinale sia dimostrato, in modo puntuale ed oggettivo, evidenziando le oggettive carenze riscontrate nel candidato in conformità alle previsioni di massima riportate, utilizzando una terminologia chiara e singolarmente individuata, in cui, evidentemente, deve essere considerata e valutata, proprio per le previsioni del bando di cui all'allegato A), anche la pregressa attività professionale dei candidati" (Tar Lazio, Sez. I Bis, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 1572).

15. Ciò posto, ai fini dell'accoglimento della richiesta misura cautelare, si segnalano delle pronunce, rese in casi analoghi al presente con le quali il Tar Lazio, sez. I Bis, ha accolto la richiesta di misura cautelare tenuto conto che "Il giudizio finale espresso dalla Commissione. invero. risulta. anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce. all'evidenza. un modello utilizzabile in modo generalizzato. non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento

all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni. Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti, attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, <u>comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il</u> servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso. atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi" (Tar Lazio, Sez. I Bis, 9 novembre 2019, n. 7284; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 dicembre 2019, n. 14470; Tar Lazio, Sez. I Bis, 28 ottobre 2019, n. 6941; Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 settembre 2019, n. 6125; Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 aprile 2019, n. 2286).

- 16. I citati precedenti denotano come codesto ecc.mo TAR, con specifico riguardo alle valutazioni attitudinali delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, stia adottando una prospettiva sempre più precisa, secondo cui:
- la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell'esito dello scrutinio;
- è necessario ed imprescindibile, in tale fase concorsuale, contemperare le esigenze della P.A. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Perito Selettore, in uno con la Commissione, incaricati dell'esame orale dei candidati, in assenza di parametri precostituiti, pur rapportandosi a criteri non univoci, devono rappresentare adeguatamente e congruamente la decisione assunta secondo canoni logici e verificabili, proprio perché nel bilanciamento dei

contrapposti interessi, quello pubblico assume preminente rilevanza solo se assunto in conformità dei principi costituzionali;

- la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle Istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate senza utilizzare, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini sono arbitrariamente compressi in violazione degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell'art.3 della legge 241/1990;
- va annullato il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, che oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui la ricorrente è stata sottoposta, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato;
- il pregiudizio subito nei casi di giudizio di inidoneità attitudinale incongruente e contraddittorio può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione mediante una commissione in diversa composizione:
- va annullata la negativa valutazione attitudinale espressa nei confronti del candidato che attiene, in buona sostanza, ad un giudizio prognostico circa la sua futura ammissione nell'Arma dei Carabinieri, quando essa risulta, all'evidenza, del tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, omettendo di rappresentare le soggettive carenze proprie ed esclusive del candidato.
- 17. I riferiti principi sono, pertanto, meritevoli di applicazione al caso di specie, in quanto la motivazione del giudizio reso nei confronti della candidata non ha consentito di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti

fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dato che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio. Donde la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.".

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui ne pregiudica l'utile collocamento.

La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per la ricorrente che, pertanto, è costretta a chiederne l'annullamento.

*

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) <u>in via preliminare</u>, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi della selezione (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);
- 2) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre il riesame attitudinale, anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno dei presunti tratti personologici e caratteriali che hanno determinato il giudizio di non idoneità, mediante apposito colloquio effettuato da una commissione in diversa composizione;
- 3) <u>in via istruttoria,</u> disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso,

dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

4) **nel merito.** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si è prodotta in seno al ricorso introduttivo depositato il 28.04.2023 autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del d.p.r. 30/05/2002 n.115, attestante la percezione, da parte dell'intero nucleo familiare della ricorrente, di un reddito inferiore € 35.240,04 per l'anno 2022, l'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata: anche i presenti motivi aggiunti, vertendo in materia di procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego, sono pertanto esenti dal contributo unificato.

Palermo-Roma, 8 giugno 2023

Avv. Claudia Caradonna